



## TRIBUNALE DI RAGUSA

n. [REDACTED] /2014 Reg. Es.

Il G.E.;

letti gli atti e sciogliendo la riserva formulata in udienza;

ritenuto che in data 18.1.2018 veniva pronunciata l'aggiudicazione in favore della AV [REDACTED] S.R.L., del **lotto n. 7** cespite pignorato in danno dell'esecutato A [REDACTED] V [REDACTED] A [REDACTED];

rilevato che in data 23.5.18, all'esito di apposita relazione della professionista delegata, questo G.E. dichiarava la decadenza dell'aggiudicataria del lotto n. 7 AV [REDACTED] S.R.L. la quale non versava il saldo prezzo entro il termine di 120 giorni spirato in data 18.5.18;

rilevato che ai sensi dell'art. 587 c.p.c. in uno alla pronuncia della decadenza veniva disposta l'acquisizione della cauzione alla procedura esecutiva;

rilevato che in data 3.7.19 A [REDACTED] V [REDACTED] A [REDACTED] nella qualità di debitore esecutato instava per la restituzione della cauzione tenuto conto che in data 25.2.2019, a seguito di rinuncia da parte di tutti i creditori titolati, veniva dichiarata ai sensi dell'art. 629 c.p.c. l'estinzione parziale della procedura esecutiva con esclusione dei beni personali del debitore istante (fra i quali il lotto n. 7);

rilevato che con ordinanza dell'8.7.2019 questo G.E. rigettava la predetta richiesta ritenendo che nel caso di specie non vi fosse stata aggiudicazione con successiva estinzione parziale del giudizio sicché non risultava applicabile il disposto di cui all'art. 632, comma 2, c.p.c. e ritenendo, pertanto, che il debitore non avesse titolo per chiedere l'assegnazione pena un'indebita locupletazione in assenza di alcuna liquidazione del suo patrimonio;

rilevato che in data 3.8.21 Banca Agricola Popolare di Ragusa, creditore procedente, instava affinché la somma incamerata a titolo di cauzione venisse alla stessa assegnata e ciò in forza delle spese anticipate per la

vendita dei beni personali del debitore e prima che fosse dichiarata l'estinzione per rinuncia.

Tutto ciò premesso si pronuncia la presente

#### ORDINANZA

#### **§ Sul diritto all'assegnazione della cauzione in caso di estinzione della procedura esecutiva.**

Come noto l'art. 587 c.p.c. prevede che in caso di omesso versamento del saldo prezzo da parte dell'aggiudicatario egli subisce la decadenza dall'aggiudicazione e "perde la cauzione" a titolo di multa.

L'art. 177 d.a. al c.p.c. completa la norma disponendo che ove successivamente il bene venisse venduto ad un prezzo inferiore rispetto a quello offerto, ma non versato, dall'aggiudicatario decaduto quest'ultimo viene condannato dal Giudice dell'esecuzione al pagamento della differenza al netto della cauzione già versata.

La somma, oggetto del decreto di condanna *ex art. 177 d.a. al c.p.c.*, specifica la norma, viene assegnata in sede di distribuzione al creditore avente diritto.

Orbene, la *ratio* sottesa alle norme in commento è sostanzialmente sanzionatoria; il fine, infatti, è quello di scongiurare eventuali offerte formalizzate senza la reale intenzione di aggiudicarsi il bene e ciò, ad esempio, per ritardare le operazioni di liquidazione del bene messo all'asta. L'incameramento della cauzione, tuttavia, presuppone l'omesso versamento mentre l'emissione del decreto di condanna al pagamento della differenza consegue all'effettivo trasferimento del bene dopo l'aggiudicazione provvisoria non perfezionatasi.

Occorre, allora, comprendere cosa accada quando, dopo l'aggiudicazione non perfezionatasi con il versamento del saldo prezzo, la procedura venga dichiarata estinta per rinuncia dei creditori titolati.

Al riguardo, l'art. 632 c.p.c. al comma 2 dispone:

*Se l'estinzione del processo esecutivo si verifica prima dell'aggiudicazione o dell'assegnazione, essa rende inefficaci gli atti compiuti; se avviene dopo l'aggiudicazione o l'assegnazione, la somma ricavata è consegnata al debitore.*

Orbene, la norma distingue tra estinzione avvenuta prima o dopo l'aggiudicazione o l'assegnazione. Il motivo di detta distinzione può essere così sinteticamente esposto: se la procedura esecutiva si chiude prima

della liquidazione del patrimonio del debitore egli manterrà il suo diritto reale sulla cosa pignorata che sarà liberata dal vincolo del pignoramento per effetto dell'ordine di cancellazione disposto ai sensi dell'art. 632, comma 1, c.p.c.; diversamente, nel caso di avvenuta liquidazione del patrimonio del debitore, l'aggiudicazione rimane ferma (cfr. art. 187 bis d.a. al c.p.c.) e pertanto al debitore non potrà che essere assegnato il ricavato dalla vendita.

Ora, nel caso di specie, l'aggiudicazione non si è perfezionata con il versamento del saldo prezzo e la procedura esecutiva è stata dichiarata estinta per rinuncia dei creditori prima che il lotto n. 7 fosse stato venduto.

Si pone pertanto il problema interpretativo in ordine alla sorte della cauzione o meglio alla sua assegnazione una volta dichiarata estinta la procedura (nella specie parzialmente) prima dell'aggiudicazione od assegnazione.

Il caso, in parte analogo, è stato recentemente affrontato da una interessante ordinanza resa dal Tribunale di Verona del 17.7.20. In essa, si afferma che:

*“ (...) attesa la funzione sanzionatoria dell'incameramento della cauzione a titolo di multa, l'effetto special preventivo e general preventivo che accompagna ogni sanzione verrebbe certamente meno laddove la multa venisse restituita all'aggiudicatario decaduto in corrispondenza di un'ipotesi di improseguibilità parziale della procedura; - tale conclusione, peraltro, è inoltre anche contraria alla lettera della legge; - ai sensi dell'art. 187 bis disp. att. c.p.c., infatti, in ogni caso di estinzione o di chiusura anticipata del processo esecutivo avvenuta dopo l'aggiudicazione, anche provvisoria, restano fermi nei confronti dei terzi aggiudicatari o assegnatari gli effetti di tali atti e, quindi, restando stabile l'aggiudicazione restano, inevitabilmente, validi ed efficaci anche gli atti a valle che l'aggiudicazione presuppongono, tra i quali atti, evidentemente, rientrano il decreto di trasferimento e, in mancanza di pagamento del saldo prezzo nel termine perentorio, la dichiarazione di decadenza dell'aggiudicatario e la conseguenziale pronuncia di incameramento della cauzione a titolo di multa”.*

In definitiva, (si noti tuttavia che il caso affrontato dal G.E. veronese riguardava la declaratoria di una improcedibilità parziale ai sensi del

combinato disposto degli artt. 2668-bis, 2668 *ter* c.c. e l'art. 58, comma 4, L. 69/2009) il Tribunale scaligero riteneva che la somma incamerata dalla procedura a titolo di multa non possa essere restituita all'aggiudicatario decaduto, ma al debitore e ciò in forza dell'applicazione dell'art. 632, comma 2, c.p.c..

Nel caso di specie, la causa dell'estinzione parziale va ascritta alla rinuncia dei creditori sicché onde dirimere la questione interpretativa in commento non può prescindere dall'applicazione dell'art. 629 c.p.c. ai sensi del quale in caso di rinuncia si applicano le disposizioni dell'art. 306 c.p.c. secondo cui, ove non diversamente disposto dalle parti mediante accordo, le spese sostenute dal rinunciante sono irripetibili ed, anzi, il rinunciante è pure tenuto a rimborsare le spese alle altre parti.

Da quanto da ultimo detto e tenuto altresì conto del combinato disposto di cui agli artt. 629, 632, 306 e 310 c.p.c. va escluso il creditore istante tra i soggetti legittimati a chiedere l'assegnazione della cauzione.

Certo è, come opina il Tribunale di Verona, che nella distribuzione della somma ricavata *ex art.* 509 c.p.c. rientra anche la multa *ex art.* 587 c.p.c. e comunque l'art. 632 c.p.c. apparentemente non distingue tra aggiudicazione provvisoria o definitiva il che porterebbe a ritenere che la somma acquisita a titolo di cauzione, una volta sopraggiunta l'estinzione del giudizio, spetti comunque al debitore. L'assunto tuttavia non può essere ritenuto condivisibile sebbene molto ben motivato dal punto di vista logico e giuridico.

Invero, l'art. 509 c.p.c., nel caso che ci occupa, non è dirimente poiché per aversi distribuzione delle somme ricavate è necessario che sussista un creditore che abbia titolo a conseguire detto ricavato il che è da escludere, evidentemente, ove i creditori abbiano rinunciato all'esecuzione e con essa al diritto di ricevere alcunché dalla procedura esecutiva.

Rimane da comprendere, allora, se le somme in questione spettino in astratto al debitore od all'aggiudicatario decaduto.

Per certi versi, viene ancora in rilievo l'art. 509 c.p.c. ove annovera la cauzione tra le attività da distribuire. Invero, la multa spetta al creditore ma se un creditore non c'è, perché ha rinunciato alla procedura, allora non sarà possibile assegnarla. Soluzione diversa invece si sarebbe potuta escogitare ove la multa in commento fosse stata concepita quale sanzione

di natura pubblicistica il cui ricavato sarebbe dovuto confluire nelle casse dello Stato. In questa ipotesi, allora, non vi sarebbe stato spazio per alcuna richiesta di ripetizione della somma data in cauzione da parte dell'aggiudicatario decaduto.

Orbene, escluso che il creditore abbia diritto di ricevere la cauzione (nel caso di specie), analoga soluzione deve essere applicata anche rispetto al debitore nonostante quanto sopra affermato. Invero, come sopra visto, egli in caso di estinzione successiva alla aggiudicazione ha sì diritto al ricavato ma quale bene succedaneo al diritto reale andato perduto per via della stabilizzazione degli effetti dell'aggiudicazione in favore dell'offerente che pertanto potrà pretendere l'emissione del decreto di trasferimento, avendone versato il saldo prezzo ai sensi degli artt. 187 *bis* d.a. al c.p.c. e 586 c.p.c..

Nel caso di specie, tuttavia, il debitore ha mantenuto la proprietà del bene e non può ritenersi che egli abbia diritto alla distribuzione di quanto indicato nell'art. 509 c.p.c. perché detta norma è riferita ai creditori e non anche al debitore al quale, semmai, potrà applicarsi l'art. 632 c.p.c. che parla di "somma ricavata" dall'aggiudicazione intesa quale trasferimento effettivo del bene o dall'assegnazione.

La somma ricavata, a parere di questo G.E., è il prezzo della vendita ovvero i frutti civili ricavati rispettivamente dalla vendita e dal godimento del bene che è fuoriuscito dal patrimonio del debitore e che pertanto va reintegrato in ragione della chiusura della procedura esecutiva.

Diversamente opinando, il debitore a fronte della comminazione di una multa che, come visto è in via ultima destinata al soddisfacimento dei creditori, ricaverebbe una indebita locupletazione non sorretta da alcuna causa tralasciando sullo sfondo, peraltro, che se la procedura esecutiva è stata iscritta a ruolo ciò lo si deve ad un conclamato inadempimento a monte del debitore esecutato. Del resto, nella specie l'aggiudicazione con decadenza non dà luogo ad alcuna tutela ex art. 187 *bis* d.a. al c.p.c. perché l'omesso versamento del saldo prezzo preclude all'aggiudicatario di avvalersi della tutela della stabilità dell'aggiudicazione provvisoria disciplinata dalla norma e la successiva estinzione del giudizio impone di ritenere che non esiste alcun soggetto legittimato tra le parti del processo esecutivo a chiedere l'assegnazione della somma (non il creditore perché ha rinunciato, non il debitore perché la somma non è stata versata da lui

ed ha ottenuto la cancellazione del pignoramento con il mantenimento del suo diritto reale). La somma versata a titolo di cauzione, pertanto, non entra nel patrimonio del creditore rinunciante né in quello del debitore esecutato e venuta meno la procedura esecutiva detto pagamento deve ritenersi, proprio per la sopravvenuta estinzione della procedura esecutiva e con essa degli atti compiuti dal G.E. fra i quali la pronuncia di decadenza e l'applicazione della multa<sup>1</sup> ex art. 587 c.p.c., priva di causa sicché l'unico soggetto legittimato a chiederne la restituzione sarà proprio l'aggiudicatario decaduto e ciò in base alle regole generali sulla ripetizione dell'indebito oggettivo.

**P. Q. M.**

RIGETTA l'istanza di assegnazione della cauzione proposta dal creditore;  
DISPONE la restituzione della cauzione all'aggiudicatario del lotto n. 7.  
Si comunichi a cura della Cancelleria.  
Ragusa 7/10/2021.

**Il G.E.**

Gilberto Orazio Rapisarda

---

<sup>1</sup> Del resto, prova troppo ritenere che all'esito della declaratoria di estinzione della procedura esecutiva in assenza di aggiudicazione (intesa come effettiva vendita con versamento di saldo prezzo ed emissione del decreto di trasferimento) la multa comminata dal G.E. rimanga efficace. Diversamente, la multa ex art. 587 c.p.c. vive all'interno della procedura se ed in quanto la stessa risulti ritualmente coltivata sino alla fase distributiva ovvero sin tanto che l'immobile sia aggiudicato (con trasferimento della proprietà).